

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria

## Modifica del 21 aprile 2011

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 4 novembre 2004, del 13 marzo 2006, del 24 maggio 2007, del 23 luglio 2008, del 19 marzo 2009 e del 22 aprile 2010<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

<i>Art. 16 cpv. 2 e 3</i>	Regolare disdetta
<i>Art. 28b cpv. 1</i>	Durata delle vacanze
<i>Art. 31 cpv. 1</i>	Personale a tempo parziale e personale ausiliario
<i>Art. 40 cpv. 1</i>	Pagamento del salario
<i>Art. 43 cpv. 1 e 3</i>	Tredicesima
<i>Art. 44 cpv. 1</i>	Premi per anzianità di servizio
<i>Art. 45</i>	Indennità in caso di impedimento del lavoratore per motivi intervenuti senza sua colpa
<i>Art. 46</i>	Disposizioni di principio
<i>Art. 48 cpv. 1b e 5</i>	Servizio militare, servizio civile e servizio della protezione civile

*Appendice, cifra 2:* Salari, art. 1.1A, 1.1B, 1.2A e 1.2B  
(Dall'allegato al Contratto collettivo, cifra 1)

*Appendice, cifra 3:* Pretesa di salario pro rata temporis alla gratifica di fedeltà

*Abrogata*

<sup>1</sup> FF 2002 1520, 2004, 5913 2006 2803, 2007 3897, 2008 6005, 2009 1777, 2010 2489

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

21 aprile 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova